SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 38

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute entro il 19 maggio 1981)

INDICE

ACCILI: Sui motivi che impediscono il pagamento dei mandati in favore di ditte appaltatrici dei lavori di costruzioni di sedi ospedaliere, eseguiti sulla base di regolari mutui della Cassa depositi e prestiti (1520) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) *Pag.* 1002

BACICCHI: Per sapere quanto tempo un cittadino debba attendere la documentazione necessaria al fine di vedersi accreditato il periodo di deportazione sulla posizione INPS di cui è titolare (1548) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1003

BAUSI, ROSI: Circa l'applicazione dell'aliquota IVA del 2 per cento relativamente a qualsiasi opera che riguardi realizzazione, modifiche, manutenzione ed ampliamenti degli impianti di depurazione (1454) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . 1004

BONAZZI: Per sapere per quale motivo il Ministero del tesoro non abbia ancora inviato alla maggior parte degli inquilini delle case degli istituti di previdenza la scheda di equo canone (1468) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1005

BONDI, TEDESCO TATO': In merito al grave disagio determinato dalla mancata autorizzazione ministeriale alla formazione della quarta classe dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Marconi » di San Giovanni Valdarno (1360) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) 1006

BONIVER PINI: Circa l'appello lanciato dal Governo somalo al fine di ottenere del cibo per far fronte al gravissimo *deficit* alimentare causato dal continuo afflusso di rifugiati dell'Ogaden e dalla persistente siccità (1829) (risp. GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1006

COSSUTTA, MILANI Armelino: Per sapere se non si intenda salvaguardare l'autonomia della Cassa di risparmio di Vigevano (1349) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) *Pag* 1007

FASSINO: In merito al fatto che a Lucignano (Arezzo) l'amministrazione comunale ha concesso un permesso edilizio di costruzione e ridosso delle fortezze medicee (1110) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1008

GHERBEZ, ANTONIAZZI: In merito al fatto che la CPDEL adempie ai suoi obblighi di definizione delle pratiche pensionistiche dei propri assistiti con ritardi di anche tre anni e oltre (1646) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1008

GHERBEZ, POLLASTRELLI, BACICCHI: Circa le esigenze della popolazione del Friuli fortemente provata dagli effetti del sisma (1929) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 1010

GIOVANNETTI: Per sapere se non si ritenga di dover procedere alla riclassificazione della dogana di Porto Vesme (Cagliari) (1475) (risp. REVIGLIO, *ministro delle finanze*) 1010

GRANZOTTO, BONAZZI: In merito alla proposta sanatoria per le aziende che, al fine di ottenere l'abbuono delle imposte sugli spiriti esportati, non hanno presentato nei termini l'apposita domanda (1787) (risposta REVIGLIO, *ministro delle finanze*) . . 1011

MARAVALLE: Per conoscere quali iniziative sono state prese per adempiere alla Raccomandazione n. 848 del 1978 (1365) (risposta BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

MARGOTTO: Sul grave fatto verificatosi presso l'istituto tecnico commerciale « Marco Minghetti » del comune di Legnago, in provincia di Verona (1575) (risp. BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*) . *Pag.* 1013

MITROTTI: Circa lo stato di persistente abbandono in cui versa la cripta della villa De Martino a Monopoli (1749) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1013

MURMURA: Circa i motivati rilievi sulla illegittimità costituzionale della mancata inclusione, nella 13ª mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale (1495) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1014

In merito al notevole ritardo che si registra nella riforma dei settori delle attività di prosa, musicali e cinematografiche (1505) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . 1015

PETRONIO: In merito al fatto che l'istituzione del Mediocredito calabrese era stata rinviata dal comitato per il credito ed il risparmio in quanto carente di documentazione (1524) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1015

PINNA: Sull'esigenza di aprire finalmente al pubblico le porte della « Cittadella dei musei », realizzata con piena soddisfazione dei cittadini cagliaritani (1291) (risposta BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1016

Circa lo scempio che si va compiendo in Sardegna delle testimonianze storiche dell'Isola (1375) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1016

In merito al profondo malumore esistente tra la popolazione nuorese per la mancata realizzazione del Museo deleddiano (1733) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1017

SAPORITO: Provvedimenti da adottare per evitare che i titolari di pensioni di guerra subiscano un'assurda decurtazione delle pensioni stesse determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (1558) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) 1018

SASSONE: Provvedimenti da prendere per impedire il degrato degli importanti monumenti di Vercelli denominati « Torre dell'Angelo » e « Basilica di Sant'Andrea » e per il loro restauro (1762) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 1019

SCARDACCIONE: Per conoscere se risponde a verità che la Banca d'Italia non ha concesso l'autorizzazione all'apertura in Gaudiano di Lavello di una Cassa rurale (1254) (risp. ANDREATTA, *ministro del tesoro*) . . 1020

TONUTTI, BEORCHIA, GIUST: Provvedimenti da adottare per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate del Friuli (732) (risp. BIASINI, *ministro dei beni culturali e ambientali*) . . . . . *Pag.* 1020

ACCILI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

quali gravi motivi impediscano il pagamento dei mandati in favore di ditte appaltatrici dei lavori di costruzione di sedi ospedaliere, eseguiti sulla base di regolari mutui della Cassa depositi e prestiti;

quali ragioni ostino all'assunzione di nuovi mutui — sempre da parte della Cassa depositi e prestiti — per il completamento dei lavori in ospedali e cliniche universitarie, sempre assistiti da contributi statali.

In particolare, si chiede di conoscere se sia comunque giustificabile il fatto per il quale dopo sette mesi non si sia individuato l'ente successore di quelli ospedalieri mutuatari e se il Ministero — nel caso risulti conforme al vero che questa sia la causa del blocco dei pagamenti — condivida la paralizzante tesi per la quale non sarebbero concedibili nuovi mutui, anche per completamenti, poichè l'articolo 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, vietando investimenti per nuovi impianti e servizi sanitari fino all'approvazione del piano sanitario nazionale, estenderebbe i suoi effetti anche a lavori di completamento coperti da contributo statale, concessi con decreti ministeriali esecutivi di leggi preesistenti e tuttora vigenti.

(4 - 01520)

(9 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che in base all'articolo 13 del disegno di legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non è possibile disporre investimenti per nuove strutture immobiliari ospedaliere e per nuovi impianti di presidi sanitari fino all'approvazione del piano sanitario nazionale. Ciò al fine di armonizzare le normative in materia con la necessità di una programmazione volta a tutelare

l'omogeneità di sviluppo sanitario in tutto il territorio nazionale.

Pertanto la Cassa depositi e prestiti, in adempimento della suddetta norma, si trova nell'impossibilità di concedere mutui per nuovi finanziamenti.

Nell'intento di venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze degli enti mutuatari, la Cassa ritiene, invece, di dover accordare finanziamenti per gli investimenti summenzionati quando avesse già manifestato il proprio affidamento di massima per la concessione del prestito ovvero quando la richiesta tendesse ad ottenere un mutuo suppletivo per il completamento di opera già iniziata con mutuo principale già concesso.

Devesi, inoltre, precisare che la Cassa depositi e prestiti, in applicazione della legge 22 dicembre 1978, n. 833, ha da tempo ritenuto di identificare nei comuni i soggetti giuridici che debbono subentrare nella titolarità dei rapporti derivanti dai mutui già concessi. E ciò per la considerazione che gli stessi comuni, secondo la legge n. 833 del 1978, diventano ttiolari della proprietà degli immobili già di pertinenza dei soppressi enti ospedalieri.

Siffatta titolarità non comporta, peraltro, il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui tuttora in essere, in quanto il medesimo fa capo alle regioni che vi provvedono attingendo alle somme del fondo sanitario.

Nei casi in cui la costruzione degli immobili non sia stata ultimata, la Cassa depositi e prestiti ha espresso il parere che debba spettare ai comuni provvedere al completamento utilizzando i mutui già accordati ai soppressi enti.

Tale punto di vista è stato comunicato a tutti gli enti statali implicati nella riforma sanitaria anche per conoscere il loro avviso al riguardo.

Atteso, poi, che giusta l'articolo 66 della suddetta legge n. 833 le regioni debbono adottare gli atti legislativi ed amministrativi per realizzare il trasferimento dei beni degli enti ospedalieri soppressi al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, la Cassa depositi e prestiti ha interessato i presidenti di tutte le regioni per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Nel far presente che sull'intera questione è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, si evidenzia che la materia di che trattasi è stata regolata in maniera conforme a quanto più sopra indicato dal disegno di legge concernente il finanziamento degli enti locali per il triennio 1981-1983, approvato l'11 dicembre 1980 dal Consiglio dei ministri.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

6 maggio 1981

BACICCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quanto tempo un cittadino che ha compiuto il suo dovere di patriota, subendo per questo la deportazione nei campi di sterminio nazisti in Germania, debba attendere per ottenere dai competenti uffici del Ministero la documentazione necessaria al fine di vedersi accreditato il periodo di deportazione sulla posizione INPS di cui è titolare.

Si cita, a proposito, il caso del signor Stabile Rino, nato il 14 marzo 1927, posizione presso la Direzione generale pensioni di guerra — Germania — n. 7270, il quale, avendo fatto domanda per l'accredito dei contributi figurativi sulla posizione assicurativa di cui è titolare all'INPS a norma della legge 20 febbraio 1958, n. 55, fin dal settembre 1976, ed avendo più volte sollecitato tale domanda, non ha avuto finora nè l'accredito, nè alcuna risposta.

(4 - 01548)

(16 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Si precisa che l'istanza del signor Stabile, pervenuta il 6 luglio 1976, in data 29 settembre 1976 fu già assoggettata all'istruttoria di rito e la pratica, corredata del certificato di cittadinanza italiana e delle informazioni fornite dalla stazione dei carabinieri del comune di S. Canzian d'Isonzo, fu sottoposta all'esame della commissione che l'11 gennaio 1977 dispose per un supplemento di istruttoria al fine di acquisire agli

atti ulteriori informazioni nonchè il foglio matricolare dello Stabile. Detto supplemento di istruttoria (informazioni ai carabinieri di S. Canzian d'Isonzo e foglio matricolare al distretto militare di Udine) fu espletato il 19 marzo 1977; il 4 dicembre 1979 fu sollecitato il distretto militare di Udine per il foglio matricolare e soltanto in data 25 settembre 1980 è stato possibile sottoporre nuovamente la pratica all'esame della commissione.

Con deliberazione n. 7690, espressa nella seduta del 25 settembre 1980, la commissione ha accolto la domanda del signor Stabile Rino riconoscendo utile ai fini assicurativi il periodo di deportazione in Germania dallo stesso subìto dal 29 agosto 1944 al 20 maggio 1945.

Copia di detta deliberazione è stata trasmessa in data 12 novembre 1980 al municipio di S. Canzian d'Isonzo per la notifica all'interessato.

Si informa altresì — ad ogni buon fine — che per l'applicazione del beneficio riconosciutogli lo Stabile dovrà farsi parte diligente e presentare la deliberazione concessiva alla competente sede territoriale dell'INPS.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

6 maggio 1981

BAUSI, ROSI. — *Al Ministro delle finanze.* — La legge 29 febbraio 1980, n. 31, ha assoggettato a seconda aliquota (2 per cento) « le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia ».

Ora, essendo, nel caso di impianti di depurazione, in presenza di una struttura di completamento di una pubblica fognatura, e quindi di un'opera di urbanizzazione, si è dell'opinione di poterla considerare ad essa assimilabile e, quindi, definirla quale vera e propria opera di urbanizzazione, le cui prestazioni vengono gravate solo del 2 per cento anzichè del 15 per cento.

Al momento, purtroppo, gli uffici finanziari statali non sembrano voler suffragare tale assimilazione e ciò porta ad un aggravio finanziario consistente da parte degli imprenditori: basti pensare, per fare un esempio, che per il solo impianto del depuratore di Santa Croce sull'Arno tale aggravio risulta di 1 miliardo e 700 milioni quale differenza tra l'applicazione del 15 per cento anzichè del 2 per cento.

Poichè si tratta di istruzione applicativa dell'imposta, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda confermare, con apposite istruzioni agli uffici, l'applicabilità dell'aliquota IVA del 2 per cento relativamente a qualsiasi opera che riguardi realizzazione, modifiche, manutenzione ed ampliamenti degli impianti di depurazione.

(4 - 01454)

(12 novembre 1980)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione degli impianti di depurazione sono assoggettabili all'IVA con l'aliquota ridotta del 2 per cento, e ciò indipendentemente dalla circostanza che tali impianti siano collegati direttamente alle reti fognarie ovvero mediante collettori di adduzione.

Tale agevolazione si rende altresì applicabile ai contratti d'appalto aventi per oggetto l'ampiamento degli impianti in questione, in quanto, per consolidata interpretazione amministrativa, l'ampliamento va considerato come una nuova parziale costruzione.

L'agevolazione di cui sopra decorre dal 1° novembre 1980, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 693, in quanto anteriormente a tale data non sussisteva alcuna disposizione legislativa che prevedesse l'applicazione dell'IVA con aliquota agevolata relativamente alla costruzione o all'ampliamento degli impianti in argomento, nè potevano applicarsi ai medesimi le norme agevo-

lative previste per le reti fognarie, stante l'impossibilità di estendere in via analogica l'applicazione di benefici fiscali.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

14 maggio 1981

BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

per quale motivo il suo Ministero non abbia ancora inviato alla maggior parte degli inquilini delle case degli istituti di previdenza, e in particolare a quelli degli immobili siti in Reggio Emilia, la scheda di equo canone, con la conseguenza che gli interessati potranno trovarsi nella situazione di dover pagare un rilevante cumulo di arretrati;

perchè non sia stata disposta l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione da tempo richiesti, indispensabili particolarmente negli edifici di vecchia costruzione;

se il Ministro non ritenga di dover impartire direttive tali che consentano di concludere rapidamente le trattative con il SUNIA per la definizione di un modello nazionale di contratto di locazione, trattative che sono da tempo ferme per la mancata intesa su alcune questioni.

(4-01468)

(18 novembre 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che la direzione generale degli Istituti di previdenza, dopo aver organizzato con gli uffici interessati (interni e periferici) le complesse procedure necessarie per una completa applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, sta procedendo alla compilazione degli atti aggiuntivi ai contratti vigenti ed al loro successivo inoltro agli uffici periferici competenti, per l'accettazione da parte dei locatari.

La rideterminazione dei canoni di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo riguarda 320 complessi edilizi in cui si collocano le oltre 23.000 unità locate.

Sono stati completati e trasmessi agli uffici periferici circa 5.000 atti aggiuntivi relativi a n. 66 complessi, mentre sono in corso di predisposizione n. 8.500 atti aggiuntivi relativi a numero 151 complessi.

Il numero complessivo di detti atti aggiuntivi riguarda il 60 per cento di tutte le unità immobiliari locate.

Rimangono ancora da predisporre circa 9.500 atti aggiuntivi relativi a n. 113 complessi, per i quali sono già stati raccolti tutti gli elementi tecnici per la rideterminazione dei canoni.

Per quanto riguarda l'unico stabile sito in Reggio Emilia, via 4 Giornate di Napoli n. 4-6, gli atti aggiuntivi sono stati spediti in data 30 luglio 1980 alla locale direzione provinciale del Tesoro, la quale ha già comunicato che su 84 inquilini 72 li hanno sottoscritti per accettazione.

In merito al nuovo contratto di locazione, l'Amministrazione ha già elaborato, da diversi mesi, il nuovo schema di contratto di locazione, esaminato in diversi incontri con il SUNIA nazionale e dallo stesso accettato.

Tale schema di contratto è stato inoltrato all'Avvocatura genrale dello Stato per il prescritto definitivo parere legale.

Circa la manutenzione straordinaria si dà assicurazione che l'Amministrazione provvede regolarmente ai relativi lavori man mano che ne viene segnalata l'esigenza dal proprio organo tecnico.

Al riguardo si forniscono i seguenti dati di spesa:

anno 1978: lavori di manutenzione straordinaria lire 1.500.337.156, lavori di miglioria lire 346.817.078;

anno 1979: lavori di manutenzione straordinaria lire 1.837.943.803, lavori di miglioria lire 576.161.492;

anno 1980: lavori di manutenzione straordinaria lire 2.907.445.471, lavori di miglioria lire 737.759.937.

Per quanto concerne, in particolare, il complesso di Reggio Emilia, si precisa che negli ultimi anni sono stati eseguiti lavori alla centrale termica che hanno comportato una spesa di 24 milioni circa; è stato installato un impianto di autoclave del costo di 3,5 milioni; sono state revisionate le grondaie con una spesa di circa 11 milioni; ed

infine sono stati eseguiti lavori vari di minore entità per una spesa di circa 13 milioni. Si aggiunge che tutti gli interventi vengono effettuati su segnalazione del competente organo tecnico e che allo stato degli atti nessuna richiesta è rimasta inevasa.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

6 maggio 1981

BONDI, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio e del malcontento determinati dalla mancata autorizzazione ministeriale alla formazione della quarta classe dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Marconi » di San Giovanni Valdarno e dalla soppressione delle classi prima e seconda del corso serale per studenti lavoratori dell'istituto tecnico commerciale « F. Severi » della stessa località.

Poichè le decisioni ricordate sarebbero determinate da un'interpretazione burocratica e restrittiva dei criteri relativi all'apertura dei corsi stessi;

vista anche la reazione degli interessati, della grande massa degli studenti e della popolazione della zona, di cui il Consiglio comunale si è fatto unanimemente interprete,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno riconsiderare la propria posizione, peraltro comunicata dopo l'apertura dell'anno scolastico, ed autorizzare nel comune di San Giovanni Valdarno la formazione della quarta classe meccanici dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato e delle due prime classi dell'Istituto tecnico commerciale.

(4 - 01360)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Il Ministero, nel rispetto di una corretta applicazione della normativa che regola la formazione delle classi, ha sempre cercato di autorizzare, anche in situazioni del tutto particolari, il funzionamento di classi che una restrittiva applicazione della legge 1 novembre 1972, n. 625, avrebbe precluso.

Ciò premesso, nonostante ogni migliore predisposizione, non è stato tuttavia possibile concedere l'autorizzazione al funzionamento della 1ª e 2ª classe serale dell'Istituto tecnico commerciale « Severi » di S. Giovanni in quanto, al termine delle iscrizioni alla 1ª classe, risultavano presentate 6 domande, mentre soltanto 4 dei 21 iscritti alla prima, nell'anno scolastico 1979-80, hanno richiesto iscrizione alla seconda classe; l'esiguo numero delle domande non avrebbe consentito la necessaria stabilità dei corsi, che può essere assicurata solo in presenza di almeno 20 domande per le quali sussiste fondato affidamento di effettiva frequenza.

Per le medesime motivazioni non è stata possibile la formazione della 4ª classe per tecnici delle industrie meccaniche dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Marconi », alla quale hanno fatto richiesta di iscrizione n. 10 alunni nei termini consentiti mentre altre 9 richieste sono state presentate fuori termine e mai peraltro regolarizzate.

L'autorizzazione ad attivare classi delle sezioni di qualifica di istituti professionali può infatti essere concessa solo in presenza di almeno 16 alunni.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

6 maggio 1981

BONIVER PINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se il Governo ha aderito o intende aderire all'appello lanciato domenica 8 marzo dal Governo somalo al fine di ottenere 470.000 tonnellate di cibo per far fronte al gravissimo *deficit* alimentare causato dal continuo afflusso di rifugiati dell'Ogaden e dalla persistente siccità.

(4 - 01829)

(12 marzo 1981)

RISPOSTA. — Verso la fine del 1980 il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero, avuta notizia del grave *deficit* alimentare somalo, aveva provveduto ad inviare a Mogadiscio 20.000 tonnellate di riso per un valore di circa 12,700 miliardi di lire.

A queste spese sono da aggiungersi quelle, prese a carico del Governo italiano, di altri 1.350 milioni, utilizzati per noleggiare le numerose navi necessarie al trasporto di un carico così ingente di aiuti alimentari, dall'Italia fino a Mogadiscio.

Attualmente è in corso d'attuazione un'ulteriore fornitura di 10.000 tonnellate di riso — equivalenti a circa 30.000 tonnellate di cereali — che porta il valore degli aiuti alimentari concessi gratuitamente alla Somalia negli ultimi sei mesi a circa 21 miliardi di lire.

Inoltre sempre il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, in un momento di particolare urgenza per il governo di Mogadiscio, ha provveduto ad inviare con un apposito C-130 dell'Aeronautica militare medicinali e prodotti alimentari per l'infanzia richiesti dalla Somalia.

Occorre infine tener presente anche l'aiuto cospicuo che l'Italia ha deciso nell'ambito della CEE, che ha già previsto l'invio d'urgenza di 11.000 tonnellate di cereali.

Altri aiuti, per un complesso di decine di migliaia di tonnellate di cereali, sono in preparazione nell'ambito degli aiuti alimentari comunitari per il 1981, cui l'Italia partecipa per oltre l'11 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GUNNELLA

15 maggio 1981

COSSUTTA, MILANI Armelino. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intende salvaguardare l'autonomia della Cassa di risparmio di Vigevano e se, nel quadro del suo necessario risanamento, non intende fin da ora escludere che essa sia assorbita o controllata dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, dovendosi ritenere tali provvedimenti non solo lesivi dell'autonomia della Cassa di risparmio di Vigevano, ma anche del tutto in contraddizione con la politica di concorrenza e, quindi, di riduzione del costo del denaro che le autorità monetarie tutte da tempo stanno adottando per evitare che si formino, nel settore bancario, posizioni oligopolistiche a danno degli operatori economici.

Di conseguenza, gli interroganti chiedono di conoscere quali diverse iniziative il Ministro intende adottare per salvaguardare l'autonomia della Cassa di risparmio di Vigevano e la sua attività di impiego a favore dell'economia locale.

(4 - 01349)

(8 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Si risponde sulla scorta delle notizie fornite dalla Banca d'Italia.

La Cassa di risparmio di Vigevano è stata sottoposta alla procedura dell'amministrazione controllata con decreto ministeriale emanato il 14 luglio 1979, ai sensi dell'articolo 57 lettera *a*) e *b*) della legge bancaria, per gravi irregolarità e gravi perdite patrimoniali.

La procedura anzidetta è stata prorogata con successivo decreto in data 4 luglio 1980, ai sensi dell'articolo 58 penultimo comma della stessa legge bancaria, ed ha avuto termine il 13 gennaio 1981.

Ciò posto, al fine di consentire il superamento della crisi attraversata dalla Cassa di risparmio di Vigevano e nella prospettiva di una restituzione dell'azienda alla gestione ordinaria con salvaguardia della sua autonomia, si fa presente che è stato predisposto un articolato piano di risanamento aziendale reso possibile dall'intervento della Banca del Monte di Pavia.

Per l'attuazione del predetto piano si sono rese necessarie alcune modifiche statutarie, miranti a garantire una corretta attuazione dell'intervento esterno a favore della Cassa di risparmio di che trattasi, che sono state approvate, su proposta della Banca d'Italia, con decreto ministeriale del 2 gennaio 1981, adottato con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 della legge bancaria.

Per completezza si soggiunge che al fine di restituire l'azienda alla predetta gestione ordinaria sono state avviate, da parte degli enti competenti, le procedure per la nomina dei componenti gli organi aziendali, mentre con decreto ministeriale in data 13 marzo 1981 è stato nominato il presidente dell'azienda creditizia in questione nella persona del dottor Ezio Casadio.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

4 maggio 1981

FASSINO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se è informato del fatto che a Lucignano (Arezzo) l'Amministrazione comunale, contravvenendo ad un decreto ministeriale, ha concesso un permesso edilizio di costruzione a ridosso delle fortezze medicee, con le ovvie comprensibili conseguenze.

(4 - 01110)

(17 giugno 1980)

RISPOSTA. — A seguito di indagini effettuate risulta a questa Amministrazione che è in corso di approvazione presso la regione Toscana una variante al programma di fabbricazione del comune di Lucignano, nella quale viene resa edificabile una porzione limitata di terreno, attualmente zona a vincolo speciale di rispetto assoluto.

Detta variante consentirebbe la realizzazione di un fabbricato che arrecherebbe serio pregiudizio alle visuali ravvicinate ed insieme alla Fortezza medicea; pertanto, a tutela dell'importante opera d'arte, questa Amministrazione ha dato corso alla procedura per l'imposizione di un vincolo indiretto, *ex* articolo 21 legge n. 1089 del 1939, sulla zona interessata.

È stato inoltre chiesto alla regione Toscana di far conoscere i provvedimenti che riterrà opportuno adottare nella propria competenza delegata *ex* articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di una più efficace tutela dei valori ambientali della zona in esame, informando altresì sia la regione che il comune di Lucignano che a seguito del sopralluogo compiuto da un ispettore centrale del Ministero si è evidenziata la necessità di sottoporre a zona di assoluto rispetto le aree immediatamente adiacenti la Fortezza medicea (complesso che viene attribuito al Sangallo) risultando intollerabile, ai fini della tutela dei beni ambientali ed architettonici *ex* leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1 giugno 1939, n. 1089, qualsiasi volontà edificatoria di tali aree.

Si comunica infine che si è invitata la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo a comunicare i nominativi delle persone (ed i relativi domicili) nei confronti delle quali dovrebbe applicarsi quanto previsto dall'articolo 82, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

18 maggio 1981

GHERBEZ, ANTONIAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se è al corrente del fatto che la CPDEL adempie ai suoi obblighi di definizione delle pratiche pensionistiche dei propri assistiti con ritardi di anche tre anni ed oltre, mentre nel frattempo gli interessati percepiscono degli acconti;

come intende affrontare l'annoso problema dei ritardi che si registrano nella definizione delle pratiche pensionistiche e della regolare e sollecita corresponsione degli importi spettanti agli interessati da parte dei vari enti di previdenza che fanno capo al Ministero.

(4 - 01646)

(23 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Si precisa, in via preliminare, che il ritardo nella liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico delle casse amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza trova causa preponderante nel notevole tempo impiegato dagli enti

interessati nel fornire la documentazione occorrente per l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare i casi di maggiore ritardo sono da ricercarsi in quelle pratiche la cui definizione è subordinata ad adempimenti di altre amministrazioni, come nel caso delle pensioni di privilegio, per le quali è richiesto il parere obbligatorio del Ministero della sanità, ovvero nei casi di ricongiunzione di servizi assistiti da diversi regimi previdenziali segnalate dagli iscritti solamente all'atto del collocamento a riposo; circostanze tutte che determinano una maggiore laboriosità nella definizione delle pratiche e che in ogni modo allungano i tempi di attesa dei pensionati.

Altre cause che in passato hanno provocato rallentamento nel lavoro di liquidazione sono da ricercare, oltre che nel notevole aumento dei collocati in quiescenza per effetto delle varie leggi che hanno concesso abbuono di servizi utili a pensione, anche nell'efficacia retroattiva dei vari accordi nazionali di categoria e contratti collettivi di lavoro che ha comportato la riliquidazione dei numerosi e complessi trattamenti già conferiti.

Tuttavia, nonostante il crescente numero delle pratiche da trattare, la direzione generale degli istituti di previdenza ha fatto efficacemente fronte alla situazione tanto che, al momento, si può registrare una consistente riduzione del lavoro arretrato.

Inoltre, con l'introduzione delle norme di cui al decreto-legge 10 novembre 1978, numero 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'acconto di pensione viene ora erogato, nella misura pari ai nove decimi del futuro trattamento di quiescenza definitivo, dalle direzioni provinciali del Tesoro all'atto stesso del collocamento a riposo. In tal modo non solo vengono soddisfatte le attese dei pensionati ma anche quelle degli enti che sono così sollevati dall'onere derivante dalla concessione dell'acconto, come avveniva nel passato.

È il caso poi di aggiungere che questa Amministrazione ha allo studio apposite norme (da inserire nel provvedimento sostitutivo dell'ex disegno di legge n. 1129-Senato, decaduto per anticipato scioglimento della VII legislatura) dirette ad eliminare alcune delle cause dei ritardi nella definizione delle pratiche di pensioni.

Per quanto concerne, poi, l'applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, concernente la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, si fa presente che le domande, pervenute finora alla direzione generale degli istituti di previdenza, ammontano a ben 300.000.

Un numero così elevato di domande ha determinato, praticamente, problemi non risolvibili nell'ambito della normale attività amministrativa, a pena di bloccare anche gli altri uffici destinati, in particolare, alla liquidazione delle pensioni.

Per tale motivo è stata determinata una procedura, estremamente automatizzata, per il posizionamento delle domande, le richieste dei dati all'INPS, le attestazioni da rendersi dagli enti di appartenenza, la determinazione della riserva matematica, la predisposizione dei provvedimenti concessivi, la contabilità delle somme a carico dei richiedenti.

Naturalmente, la definizione delle stesse istanze va posta in correlazione con la tempestività delle certificazioni da parte delle altre gestioni previdenziali.

È d'uopo intanto rilevare che nonostante le dimensioni enormi assunte dalla richiesta di ricongiunzione dei vari periodi assicurativi da parte dei propri iscritti ed in attesa che intervenga una disciplina più pertinente alle attuali realtà amministrative e procedurali, la predetta direzione generale non ha mancato di assumere tutte le iniziative in tema di operatività, idonee a snellire il lavoro, onde pervenire, in tempi accettabili, alla definizione dei provvedimenti di ricongiunzione.

È fuori di dubbio che tutti questi adempimenti presuppongono un potenziamento dei servizi: a tale riguardo è a dire che la direzione generale degli istituti di previdenza ha potuto recentemente utilizzare circa 200 unità lavorative, assunte in base alla legge n. 285 del 1977 e destinate, tuttavia, oltre che per l'applicazione della legge n. 29, anche ad altre attività essenziali, quale, in primo luogo, la liquidazione delle pensioni.

Si assicura che questa Amministrazione è costantemente impegnata ad ovviare alle situazioni di disagio dei pensionati con molteplici iniziative volte anche alla semplificazione delle procedure previdenziali.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

4 maggio 1981

GHERBEZ, POLLASTRELLI, BACICCHI. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che l'URAR di Torino sta inviando agli utenti delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 l'ingiunzione di pagamento del canone radiotelevisivo e delle relative soprattasse per il periodo che va dal 1976 in poi, non essendo stata presentata in termini utili la disdetta da parte degli abbonati;

che il mancato adempimento delle disposizioni burocratiche era dovuto alle condizioni di indigenza e di estrema precarietà alloggiativa in cui la popolazione terremotata si è venuta a trovare dopo il sisma, nonchè alla stessa gravità dell'evento che ha influito, comprensibilmente, in maniera pesante sullo stato psicologico e quindi sul comportamento pratico degli interessati,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intende provvedere, preferibilmente attraverso misure amministrative, a sanare il problema corrispondendo alle esigenze della popolazione del Friuli, già fortemente provata dagli effetti del sisma.

(4 - 01929)

(15 aprile 1981)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, numero 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, la detenzione dell'apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radiodiffusioni è il presupposto per il pagamento del canone.

Pertanto, qualora dimostri la distruzione o l'assoluta inservibilità dell'apparecchio radio o televisivo a causa del sisma, l'utente può ottenere la chiusura della relativa partita senza corrispondere i carichi maturati successivamente all'evento predetto.

A tale fine è sufficiente la produzione agli uffici (URAR per la televisione, altri uffici del registro interessati per la radioaudizioni) di un'apposita attestazione rilasciata da una pubblica autorità (sindaco, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza) ovvero un atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, comprovante la distruzione o l'assoluta inservibilità dell'apparecchio in dipendenza del terremoto.

In tal senso sono state date istruzioni ai competenti uffici finanziari.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

14 maggio 1981

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se non ritenga di dover procedere alla riclassificazione della Dogana di Porto Vesme (Cagliari), attualmente considerata di 3ª classe nonostante l'accresciuta importanza dell'ufficio che si colloca al 3° posto, per importanza di traffico portuale, dopo Cagliari e Porto Torres;

se conosca l'attuale situazione dell'ufficio che, in presenza di un costante aumento delle operazioni, si trova con un organico composto da 5 persone, di cui 3 commessi;

se sia informato del fatto che, a fronte di un giro di affari che si valuta in oltre 20 miliardi di lire, l'ufficio è privo di ogni struttura di sicurezza;

se non ritenga, in considerazione di quanto sopra esposto, di esaminare l'opportunità di aumentare gli organici del Corpo della Guardia di finanza, che deve sopperire con 11 persone ed un sottufficiale ai servizi interni ed esterni — con la stessa vigilanza delle coste e di un porto privo di recinzione — ed alloggiato in locali inagibili, al punto che è dovuto ricorrere ad un locale in affitto pur disponendo il demanio di aree edificabili.

(4 - 01475)

(19 novembre 1980)

RISPOSTA. — La competente Direzione generale, interessata al riguardo, ha precisato che quella di Porto Vesme è attualmente una dogana di terza categoria, abilitata a compiere operazioni di importazione ed esportazione sia definitiva che temporanea relativamente a merci di pertinenza delle aziende industriali della zona e non risulta che le competenze di tale ufficio abbiano finora arrecato disagi agli operatori economici locali.

Quanto alla Guardia di finanza si fa presente che la brigata di Portoscuro, che opera nella citata dogana, è ubicata in un immobile di proprietà privata non essendo più disponibili i locali demaniali già in uso ed attualmente a disposizione della sovrintendenza ai beni ambientali di Cagliari.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

14 maggio 1981

GRANZOTTO, BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che, su iniziativa del Governo, in occasione della discussione in Commissione finanze e tesoro del disegno di legge n. 897, recante « modificazioni al regime fiscale degli spiriti », è stata proposta una sanatoria per le aziende che, al fine di ottenere l'abbuono delle imposte di fabbricazione e dei diritti erariali, non hanno presentato in termine apposita domanda relativamente ai prodotti esportati ritenendo sufficente la presentazione dei documenti richiesti all'esportazione;

che il Governo, in quella occasione, non è stato in grado di fornire l'elenco delle aziende che si trovano in detta situazione,

gli interroganti chiedono di conoscere in dettaglio l'elenco delle suddette aziende con indicazione dei fatti economici e finanziari ai quali si riferisce il contenzioso in atto.

(4 - 01787)

(4 marzo 1981)

RISPOSTA. — La disposizione a cui l'interrogazione si riferisce, inserita nel disegno di legge recante modificazioni al regime fiscale sugli spiriti, è, com'è noto, di carattere generale. Pertanto si comunicano le notizie richieste relative al contenzioso in atto, distintamente per ramo d'imposta.

I. OLI MINERALI

a) - Controversie giudiziarie

Nessuna controversia risulta in atto al momento. La controversia promossa dalla società AGIP spa in data 10 dicembre 1976, avverso l'ingiunzione al pagamento della somma di lire 2.891.700, emessa dalla dogana di Napoli, risulta definita con sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 18 aprile 1980, con il seguente dispositivo: « Accoglie l'opposizione e condanna alle spese ».

b) - Contenzioso amministrativo

Al momento sono in fase di istruttoria n. 6 ricorsi, prodotti nel corso del corrente anno, avverso inviti al pagamento della somma complessiva di lire 1.158.492.612, emessi dalla dogana di Livorno per il recupero dell'imposta di fabbricazione gravante su quantitativi vari di prodotti petroliferi immagazzinati nel corso degli anni 1974 e 1978, così distinti:

1) Società Costieri D'Alesio di Livorno (in conto proprio e per conto di altre società). Ricorso in data 17 febbraio 1981 avverso l'invito al pagamento della somma di lire 1.023.355.028;

2) Società Mobil Oil Italiana spa. Ricorso in data 20 febbraio 1981 avverso l'invito al pagamento della somma di lire 24.138.000;

3) Società Agip Petroli spa. Numero 2 ricorsi in data 4 marzo 1981 avversi l'invito al pagamento rispettivamente delle somme di lire 78.633.824 e 24.872.440;

4) Società Saron Raffinazione spa. Ricorso in data 5 marzo 1981 avverso l'invito al pagamento della somma di lire 199.640;

5) Ditta Giuliano Giulietti di Livorno. Ricorso in data 7 marzo 1981 avverso l'invito al pagamento della somma di lire 7.293.680.

II. SPIRITI

Controversie giudiziarie

Atto di citazione della società 3M Italia San Marco Evangelista avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di lire 526.227.000 per recupero di imposta di fabbricazione e diritti erariali su alcole metilico esportato essendo stato respinto il ricorso in via amministrativa, per non avere presentato la

domanda nei termini (giudizio in corso presso il Tribunale di Napoli).

Si elencano inoltre i ricorsi in via amministrativa che sono stati tutti respinti, anche in relazione a parere espresso dall'avvocatura generale dello Stato per il caso di cui al punto 1), con invito agli uffici di provvedere per l'immediato recupero dei tributi, per i quali è probabile l'instaurarsi di controversie giudiziarie:

1) Distilleria S. Marco di Fossanova S. Marco. Pagamento della somma di lire 1.970.187.300 (esportazione alcole da frutta) per mancata presentazione della domanda di abbuono dei tributi nel termine di due anni;

2) Ditta Maschio Bonaventura spa-Gaiarine (Treviso). Pagamento della somma di lire 23.217.560 (esportazione acquavite di vinaccia) per avere presentato la domanda di abbuono dell'imposta di fabbricazione oltre il termine di due anni;

3) Ditta Prodotti Molinari spa esercente fabbrica di liquori in Civitavecchia. Pagamento della somma di lire 33.554.520 (esportazione liquori) per mancata presentazione entro il termine di due anni della domanda di abbuono dell'imposta sull'alcole e lo zucchero impiegati nella preparazione dei liquori esportati;

4) Ditta Distilleria Mazzari Primo di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna). Pagamento della somma di lire 865.936.800 (esportazione alcole da frutta) per mancata presentazione della domanda di abbuono dei tributi nel termine di due anni.

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

14 maggio 1981

MARAVALLE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative sono state prese per adempiere alla Raccomandazione n. 848 del 1978, discussa ed approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Si chiede, inoltre, di sapere se sono stati intrapresi gli opportuni rapporti con gli Stati europei per la stipula della Convenzione sul patrimonio culturale subacqueo, come richiamato dalla Raccomandazione numero 848 del Consiglio d'Europa.

(4 - 01365)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — A seguito della raccomandazione n. 848 del 1978 relativa al patrimonio culturale subacqueo, approvata dall'Assemblea parlamentare europea, è stato istituito, presso il Consiglio d'Europa, un Comitato *ad hoc* di esperti sul patrimonio culturale subacqueo (CAHAQ) che si è riunito per la prima volta a Strasburgo dal 22 al 26 settembre 1980. Come esperto per l'Italia è stata designata la dottoressa Vlad Borrelli, come membro di un ristretto gruppo di lavoro incaricato di preparare uno schema di convenzione.

Nel frattempo il gruppo di studio PACT (tecniche fisiche chimiche e matematiche applicate all'archeologia) ha ritenuto opportuno di istituire un sottogruppo di ricerca sui problemi della protezione del patrimonio naturale subacqueo, affidando alla funzionaria predetta la responsabilità del coordinamento dei lavori. Una prima riunione ha avuto luogo a Toledo il 4 e 5 febbraio 1981. In tale occasione sono stati discussi gli argomenti da prendere in esame e si è unanimemente convenuto sull'urgenza di affrontare questo spinoso problema, rivolgendosi a specialisti di archeologia subacquea (archeologi ed esperti) appartenenti, beninteso, ai paesi della CEE. Il coordinamento delle attività subacquee (normativa sulle metodologie di indagine, di scavo e di conservazione, istituzione di una schedatura unificata, nonchè di una banca di dati, ecc.) si presenta come un fatto indispensabile in un campo troppo spesso affidato a sportivi e dilettanti, e nel quale il controllo dell'archeologo è difficile a causa delle particolari condizioni dello scavo.

Di grande utilità a questo scopo saranno i corsi intensivi istituiti sempre nell'ambito dell'attività del gruppo PACT.

Il primo, sul tema *La conservation du patrimonne culturel subaquatique lacustre et maritime,* avrà luogo a Neuchatel-Marsiglia dal 17 agosto al 2 settembre 1981; il secondo,

intitolato provvisoriamente: *Summer School and european workshops in underwater archeology* si svolgerà in Turchia a Bodrum, presso il Museo di Archeologia subacquea, nell'estate 1983.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

18 maggio 1981

MARGOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave fatto verificatosi presso l'istituto tecnico commerciale « Marco Minghetti » del comune di Legnago, in provincia di Verona, dove il provveditore agli studi, trincerandosi dietro ad alcuni cavilli burocratici, non ha, a tutt'oggi, concesso l'autorizzazione per il regolare inizio delle lezioni per la classe 1ª serale per ragionieri, che ha ben 23 studenti lavoratori iscritti, e ciò malgrado sia stata avanzata ripetuta richiesta da parte della preside e che lo stesso Consiglio comunale abbia votato un ordine del giorno a sostegno di tale necessità.

Di fronte al comportamento non comprensibile del provveditore vi è la giustificata preoccupazione che vi sia la volontà di cancellare la 1ª classe per ragionieri per compromettere il futuro del corso serale, negando così il diritto allo studio e la possibilità a decine di cittadini di poter accedere ad un diploma, quello di ragionere, molto richiesto in detta zona della bassa veronese, date le sue caratteristiche economiche.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative urgenti il Ministero intende prendere per una soluzione positiva del problema.

(4 - 01575)

(7 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Si premette che la richiesta di istituire la 1ª classe serale per ragionieri presso l'Istituto tecnico commerciale « Minghetti » di Legnago è stata inoltrata in data 23 dicembre 1980 ad anno scolastico già iniziato.

Pur tuttavia il Ministero autorizzava il funzionamento del predetto corso il cui inizio è avvenuto in data 29 gennaio 1981.

Si fa peraltro presente che a seguito del funzionamento anomalo della sopracitata classe, a causa dell'elevato costante numero di alunni assenti, è stato rivolto al preside interessato l'invito a vigilare sul buon funzionamento del corso stesso, adottando ogni possibile intervento al fine di evitare che in futuro si debba procedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

12 maggio 1981

MITROTTI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Premesso:

che nell'abitato di Monopoli esiste la cripta della villa De Martino (ora villa Giannuli), decorata con pregevoli affreschi del 1300 con sovrapposizioni successive;

che si tratta di grotta isolata (sita nel nucleo urbano medievale), probabilmente al centro di un minuscolo villaggio rupestre di una lama antica;

che lo stato di persistente abbandono ha reso pessime le condizioni di conservazione degli affreschi e ne rende impossibile la lettura analitica;

che, nondimeno, alcuni temi iconografici lasciano trasparire manifestamente l'influenza dell'arte aulica della corte angioina, trasposta in un ambiente locale pronto a recepire gli aspetti più appariscenti della voga ed a tradurli in espressioni di cultura figurativa del tutto propria, ricca di spunti e di particolari di carattere popolare;

che tale insediamento risulta più dettagliatamente illustrato nell'estratto de « Gli insediamenti rupestri del territorio di Monopoli »;

che nulla risulta aver operato la locale Amministrazione al fine di promuoverne un'adeguata tutela e conservazione;

che, anzi, risulta rilasciata concessione edilizia per lavori di ristrutturazione di un immobile sovrastante senza il parere della Soprintendenza di Bari;

che parimenti nulla risulta autonomamente disposto dalla stessa Soprintendenza di Bari al fine di preservare tale patrimonio dal degrado,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intendano disporre i Ministri competenti al fine di porre sollecito rimedio allo stato di irrimediabile danno paventabile per l'insediamento segnalato.

(4 - 01749)

(25 febbraio 1981)

RISPOSTA. — Il problema della chiesa rupestre in questione rientra in quello più ampio della conservazione di tutti gli insediamenti di tale tipo, di cui la Puglia è ricca e per la cui soluzione sono allo studio ipotesi di iniziative legislative.

Ciò premesso si comunica che a questa Amministrazione non risulta che siano in corso o in progetto interventi edilizi nel complesso oggetto dell'interrogazione; ad ogni buon fine si è provveduto a richiedere al comune di Monopoli di confermare quanto sopra con particolare riferimento ad eventuali richieste di concessioni edilizie.

Nel contempo l'Amministrazione, rilevato il notevole interesse storico-artistico del complesso, ha completato l'istruttoria per l'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1089 del 1939, ed ha in corso la predisposizione del relativo decreto ministeriale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

18 maggio 1981

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo a seguito dei motivati rilievi sulla illegittimità costituzionale della mancata inclusione, nella 13ª mensilità, dell'assegno perequativo e dell'indennità integrativa speciale.

(4 - 01495)

(26 novembre 1980)

RISPOSTA. — Devesi considerare preliminarmente che la 13ª mensilità è stata fissata dall'articolo 7, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1975, n. 767, in misura pari ad un dodicesimo dello stipendio, paga o retribuzione in godimento nel mese di dicembre di ogni anno, con esclusione di qualsiasi altro emolumento.

Con la legge 31 luglio 1975, n. 364, recante modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, è stato previsto, a decorrere dal 1975, il computo nella predetta mensilità degli aumenti della indennità integrativa in discorso spettanti da data successiva al 1° gennaio 1975.

Inoltre, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1978, n. 718, nella suindicata gratificazione relativa al 1978 è stato incluso anche l'assegno perequativo pensionabile soppresso con decorrenza 1 luglio 1978 ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Premesso quanto sopra, si fa presente che non si rende possibile corrispondere in via amministrativa sulla tredicesima mensilità degli anni anteriori al 1975 l'indennità integrativa speciale e sulla tredicesima mensilità relativa agli anni anteriori al 1978 l'assegno perequativo.

Sulla non computabilità di quest'ultimo assegno, è a dire che il TAR del Lazio, con ordinanza n. 330 del 5 aprile 1978, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 3,36 e 97 della Costituzione — dell'articolo 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui ha stabilito la predetta esclusione e, pertanto, si è in attesa della relativa pronuncia da parte della Corte costituzionale.

Per quanto concerne l'indennità integrativa speciale, va osservato che detto emolumento presenta peculiari caratteristiche che lo differenziano dallo stipendio, costituendo un elemento retributivo il cui ammontare non è correlato alla posizione giuridica del dipendente, ma viene determinato periodicamente in relazione alle variazioni del costo della vita ed è corrisposto in misura uguale a tutto il personale statale.

Peraltro, la cennata natura della predetta indennità non può ritenersi mutata per effetto della modifica della relativa disciplina introdotta dall'articolo 3 della citata legge 31 luglio 1975, n. 364, scaturita solo dall'esigenza di corrispondere in aggiunta alla tredicesima mensilità gli aumenti dell'indennità stessa maturati successivamente al 1°

gennaio 1975, in considerazione della notevole entità che veniva assumendo, per effetto dell'inflazione monetaria, quest'ultimo emolumento che, per un cospicuo numero di dipendenti, era divenuto d'importo superiore allo stipendio.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

6 maggio 1981

MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo.* — Per essere informato sulle ragioni del notevole ritardo che si registra nella riforma dei settori delle attività di prosa, musicali e cinematografiche, previste dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la cui esigenza è particolarmente avvertita in Calabria il cui stato di depressione economica è a tutti noto.

(4 - 01505)

(27 novembre 1980)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Effettivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, attuativo della delega di cui alla legge n. 382 del 1975, concernente l'ordinamento regionale e l'organizzazione della Pubblica amministrazione, ha sancito, all'articolo 49, che le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.

Al riguardo va fatto presente che il Ministero del turismo ha dovuto affrontare una considerevole mole di lavoro per pervenire a schemi che fossero in grado di soddisfare le aspettative delle parti interessate alla riforma.

È stato infatti necessario assumere ripetuti contatti con gli enti del settore e con gli esponenti sindacali delle forze lavorative impegnate nel campo teatrale, musicale e cinematografico onde elaborare bozze di legge che fossero espressione sia delle esigenze particolari dei settori amministrativi, sia della presenza, nel sistema ordinamentale, dell'ente regione e potessero altresì eliminare le disfunzioni che si sono registrate, col passare degli anni, nell'operatività delle leggi vigenti.

Tanto premesso, si fa presente che la legge organica per le attività musicali, diramata per l'approvazione del Consiglio dei ministri il 17 dicembre 1979, e successivamente ridiramata il 30 giugno 1980, dopo il concerto con le Amministrazioni interessate, è stata presentata al Senato l'8 settembre 1980 (atto n. 1109) ed è assegnata alla 7ª Commissione in sede referente.

La legge sulla disciplina organica delle attività teatrali di prosa, diramata il 17 dicembre 1979, è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 15 marzo 1980, presentata al Senato —atto n. 854 — il 14 aprile dello stesso anno ed assegnata anch'essa alla 7ª Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda alfine il riordino delle attività cinematografiche, è da far presente che un apposito disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

4 maggio 1981

PETRONIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il sottosegretario al Tesoro onorevole Venanzetti, rispondendo ad alcune interrogazioni, ha recentemente dichiarato alla Camera dei deputati che l'istituzione del Mediocredito calabrese era stata rinviata dal Comitato per il credito ed il risparmio in quanto carente di documentazione;

che da parte dei promotori si è puntualmente provveduto a trasmettere al Ministero, tramite la Banca d'Italia, tutto quanto richiesto;

che la risoluzione di tale annosa pratica si appalesa indispensabile permanendo, anzi essendosi accentuati, i motivi che portarono alla nascita dell'iniziativa,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno accelerare al massimo

le procedure necessarie per pervenire alla emissione del decreto di istituzione in tempi brevi.

(4 - 01524)

(9 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Si fa presente che il decreto del Ministro del tesoro autorizzativo del Mediocredito calabrese, emanato in via d'urgenza il 15 gennaio 1981 e successivamente controfirmato dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 14 febbraio 1981.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

4 maggio 1981

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che l'interrogante — più volte nella scorsa legislatura — aveva richiamato l'attenzione del Ministro sull'esigenza, da più parti avvertita, di aprire finalmente al pubblico le porte della « Cittadella dei musei », realizzata, dopo lunghi anni e non poche peripezie, con piena soddisfazione dei cittadini cagliaritani e, più in generale, di tutta l'Isola;

considerato che l'opera, veramente imponente, ubicata in una posizione incantevole nel rione medioevale del vecchio Castello, risulta ormai da diverso tempo completata e rischia, ove non si intervenga con l'urgenza che il problema merita, di iniziare ad invecchiare ancor prima d'essere aperta al pubblico, a somiglianza di quanto va purtroppo verificandosi per il Teatro civico di Cagliari;

accertata la necessità del trasferimento dei reperti archeologici, di inestimabile valore, risalenti al periodo nuragico e punico-romano, i quali, come le opere della pinacoteca, sono a brevissima distanza (meno di 50 metri) dall'odierna costruzione,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le vere ragioni del notevole ritardo che si registra nel trasferimento delle opere, atteso che la vetustà e la limitatezza degli attuali locali non consentono, il più delle volte, di recepire il flusso dei turisti, con grave nocumento per la conoscenza delle opere dell'Isola e, quindi, della stessa storia della Sardegna.

(4 - 01291)

(8 agosto 1980)

RISPOSTA. — Consapevole dell'importanza che dal punto di vista culturale oltre che funzionale riveste l'apertura della « Cittadella dei musei », questa Amministrazione ha ripetutamente indetto, in passato, un apposito convegno tra tutte le parti interessate (università, organi periferici del Ministero, regione, enti locali) giungendo persino a fissare le date degli incontri e le modalità di organizzazione.

Lo scopo di tali incontri era fondamentalmente quello di affrontare tutti i problemi connessi alla tutela e soprattutto alla fruizione di un patrimonio storico ed archeologico così rilevante, nonchè di stabilire le linee operative per il conseguimento di risultati da tutti auspicati con l'apertura della Cittadella.

Tale convegno non ha avuto luogo causa il concomitante verificarsi di improvvisi, e non rinviabili, impegni di lavoro dei partecipanti e di cause di forza maggiore (scioperi linee aeree e ferroviarie).

Comunque, al fine di pervenire ad una definitiva soluzione del problema, è stato effettuato a Cagliari un sopralluogo da parte di alcuni membri dei comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e per i beni archeologici con la partecipazione anche dei rappresentanti degli enti locali interessati.

La relazione predisposta è all'esame dei comitati congiunti.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

18 maggio 1981

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che l'interrogante si è più volte fatto carico di segnalare lo scempio che si va compiendo in Sardegna delle testimonianze storiche dell'Isola, scempio che è stato rilevato dalle autorità

competenti per gli scavi di Tharros, Cornus, Nora e Forum Traiani, ove sono scomparsi importanti reperti archeologici;

rilevato che, nonostante le ripetute sollecitazioni, nell'antica città di Neapolis, nelle adiacenze dello stagno di Marceddì, presso Terralba (Oristano), si vanno lentamente seppellendo i resti di una cittadina romana mediante costruzioni abusive fatte con gli stessi ruderi;

accertato che lo stesso « Tepidarium » dello stabilimento termale è stato adibito a pollaio e che, inoltre, le antiche vestigia vanno scomparendo inesorabilmente sotto l'incalzare dell'aratura autunnale, con grave danno per l'antico monumento di cui si fa menzione nell'« Itinerario » di Antonino e nella « Geografia » di Tolomeo, nonchè nel primo volume de « L'itinerario dell'isola di Sardegna » del conte Alberto della Marmora;

considerato, infine, che gli stessi scavi promossi nel passato dalla Soprintendenza alle belle arti in quella località non vengono tutelati,

l'interrogante chiede di conoscere quale azione intende intraprendere il Ministero, d'intesa con la Regione Sardegna, per una efficace tutela dei reperti storici.

(4 - 01375)

(22 ottobre 1980)

RISPOSTA. — Premesso che dagli accertamenti effettuati non risulta che la situazione della città antica di Neapolis sia peggiorata negli ultimi tempi, si comunica che questa Amministrazione, considerato l'importante interesse archeologico del monumento in questione, ha già avviato l'istruttoria per l'imposizione del vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Detto provvedimento consentirà quindi una più efficace tutela del monumento e l'eliminazione degli inconvenienti lamentati nell'interrogazione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

9 maggio 1981

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del profondo malumore esistente tra la popolazione nuorese a seguito della notizia, diramata dalla stampa locale, secondo la quale la Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari avrebbe « bocciato il progetto presentato dall'Istituto superiore regionale etnografico », per la realizzazione del Museo deleddiano nei locali della casa-monumento ove, appunto, visse e lavorò il « premio Nobel » per la letteratura Grazia Deledda;

quali siano i reali motivi del rigetto del progetto e, comunque, se non si ritenga necessario intervenire, d'intesa con la Regione sarda e l'ente locale, affinchè vengano rispettati, entro un breve lasso di tempo, i criteri tecnico-scientifici che debbono presiedere alla compiuta realizzazione dell'opera.

(4 - 01733)

(20 febbraio 1981)

RISPOSTA. — Il 30 maggio 1980 veniva consegnato a mano alla sovrintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Sassari il progetto di allestimento del Museo Deleddiano redatto a cura dell'Istituto superiore regionale etnografico di Nuoro.

Tale progetto veniva immediatamente esaminato, alla presenza dell'architetto Fresu, inviato dall'Istituto etnografico, e giudicato carente, poichè privo di informazioni precise in ordine al materiale da esporre, e confuso riguardo alla funzione da assolvere, che dal progetto stesso appariva molteplice, comprendendo: 1) la ricostruzione di un ambiente tipico « sardo » nella cucina; 2) l'esposizione di un numero imprecisato di oggetti personali appartenuti alla scrittrice o supposti tali; 3) un'area destinata a ricerche di cultura popolare mediante audio-visivi; 4) un'area dedicata a materiale di carattere documentario.

Tenendo conto dell'esiguità dello spazio disponibile e della necessità di salvaguardare l'ambiente architettonico originale (uno dei pochi esempi sopravvissuti allo scempio edilizio di Nuoro) la sovrintendenza inoltre respingeva i materiali prescelti per l'allesti-

mento, granito e legno, che avrebbero pregiudicato con il connubio di stile moderno e di materiali ritenuti sardi per tradizione l'approccio agli interessanti interni della casa.

Con nota del 2 giugno 1980 veniva comunicato quanto sopra all'Istituto etnografico, che inviava il 23 giugno successivo una lettera di chiarimenti sulla destinazione del Museo e gli elenchi del materiale disponibile.

A seguito di sopralluogo, effettuato dalla dottoressa Rossella Sfogliano il 9 luglio 1980, si autorizzava l'esecuzione dei seguenti lavori: sostituzione della pavimentazione recente con mattonelle in cotto, ricostituzione dell'ambiente della cucina, impianto di illuminazione, smantellamento delle parti visibili dell'impianto di riscaldamento; chiedendo altresì nuove indicazioni riguardo all'impianto di allarme, al rifacimento dei soffitti e ad una diversa soluzione museografica.

Nell'agosto 1980 l'Istituto etnografico di Nuoro comunicava di aver affidato tale compito all'architetto Fresu e al professor Pilia, assicurando che il nuovo progetto (o meglio, la variante al progetto stesso) sarebbe stato sottoposto all'attenzione della sovrintendenza nel successivo mese di settembre.

L'Istituto etnografico non ha ancora provveduto ad inviare quanto richiesto.

Il ritardo nei lavori di allestimento del Museo Deleddiano è da attribuire quindi esclusivamente alla mancata presentazione del nuovo progetto da parte dell'Istituto etnografico di Nuoro, ed « i reali motivi del rigetto del progetto » sono appunto quelli tecnico-scientifici invocati nell'interrogazione.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

18 maggio 1981

SAPORITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 dà facoltà al Ministro del tesoro di variare con proprio decreto il limite del reddito — determinato in lire 2.400.000 — in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche;

che con il 1° gennaio 1981 saranno rivalutati i trattamenti minimi INPS e le pensioni sociali;

che, malgrado il mutato potere d'acquisto della moneta a causa della rilevante svalutazione verificatasi, nessun provvedimento ministeriale è finora intervenuto per modificare la misura del limite del reddito annuo (lire 2.400.000) oltre il quale si ritiene venuta meno la condizione di disagio economico dei pensionati di guerra, nel senso che si considera non più sussistente lo stato di bisogno, con conseguente eliminazione dei trattamenti accessori connessi a tale particolare condizione;

che, in relazione alla suesposta situazione, dal 1° gennaio 1981, con l'accennata elevazione dei trattamenti minimi INPS, a numerosi congiunti dei caduti in guerra fruenti di pensioni di lavoro verrebbe ad essere sottratto l'assegno di maggiorazione di lire 39.500 mensili corrisposto ai medesimi, in aggiunta alla pensione di guerra, solo al verificarsi della descritta condizione di disagio economico collegata, appunto, all'indicato reddito annuo di lire 2.400.000;

che la pensione di guerra in atto corrisposta a tali congiunti ammonta a lire 96.250 mensili per le vedove, gli orfani minorenni e gli orfani inabili, e a lire 52.500 mensili per i genitori dei caduti (lire 36.750 mensili se il figlio morto in guerra ha lasciato vedova o prole);

che, nell'ambito di tali trattamenti pensionistici, ancorchè di affermato carattere risarcitorio (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) e tuttavia evidentemente anacronistici per la relativa irrisorietà, l'assegno di maggiorazione di cui si è fatto cenno si pone in termini di assoluta irrinunciabilità,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare che i titolari di pensioni di guerra, malgrado le loro giuste aspettative in ordine ad una sollecita revisione migliorativa dei loro iniqui trattamenti economici di

guerra, subiscano, per le suesposte ragioni, già dal 1° gennaio 1981, un'assurda, ulteriore decurtazione delle pensioni stesse determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

(4 - 01558)

(18 dicembre 1980)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri facendo presente quanto appresso.

Il secondo comma dell'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1978 ha previsto, com'è noto, la facoltà da parte del Ministro del tesoro di variare, con proprio decreto, il suindicato limite di reddito in relazione alle modificazioni apportate in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

Ciò posto, devesi far presente che la legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), ha introdotto, con gli articoli 2 e 3, talune innovazioni per quanto riguarda le detrazioni di reddito consentite ai fini della predetta imposta personale.

In particolare il citato articolo 2 ha disposto la elevazione della detrazione d'imposta per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente portandola da lire 84.000 a lire 168.000.

Inoltre, sempre per i possessori di proventi derivanti da lavoro dipendente non eccedenti l'ammontare annuo lordo di lire 2.500.000, è stata prevista, dall'articolo 3 della richiamata legge n. 146 del 1980, la concessione di un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52.000 annue che assorbe, in effetti, le detrazioni di lire 24.000 e di lire 28.000 in precedenza disposte.

In proposito è da rilevare che delle maggiori detrazioni sopraindicate soltanto quelle di lire 28.000 sono state, in effetti, introdotte successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e quindi possono considerarsi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del citato testo unico, produttive di effetti ai fini della modifica del limite reddituale stabilito per il conseguimento dei benefici pensionistici di cui si tratta.

Queste ultime detrazioni corrispondono in termini di reddito — prendendo a base l'aliquota d'imposta del 10 per cento — a lire 1.120.000 (840.000 + 280.000).

In relazione a quanto sopra, si fa presente che con decreto ministeriale in data 24 novembre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1981, è stato elevato il suindicato limite di reddito dell'anzidetto importo di lire 1.120.000 ed è stato portato dalle attuali lire 2.400.000 a lire 3.520.000 annue, al lordo degli oneri riducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Si ritiene opportuno aggiungere, infine, che con circolare n. 406 del 31 gennaio 1981 sono state impartite le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici di questa Amministrazione per l'applicazione del suindicato decreto ministeriale.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

6 maggio 1981

SASSONE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per impedire il degrado degli importanti monumenti di Vercelli denominati « Torre dell'angelo » e « Basilica di Sant'Andrea » e per il loro restauro.

Si fa presente che la richiesta di urgenti provvedimenti per la salvaguardia dei citati monumenti è stata avanzata da centinaia di cittadini di Vercelli, interpreti dell'opinione pubblica vercellese, i quali hanno sottoscritto una petizione rivolta agli « uffici interessati », compreso il Ministro interrogato, sottolineando « la necessità di una seria programmazione dei restauri ».

(4 - 01762)

(26 febbraio 1981)

RISPOSTA. — Il monumento Torre dello angelo, vincolato ai sensi della legge 1089, risulta di proprietà privata almeno sino al 1945.

Non risultano alla sovrindentenza per i beni ambientali e architettonici di Torino segnalazioni od interventi effettuati negli anni scorsi. L'edificio è stato esaminato in sito ed effettivamente presenta uno stato di degrado notevole. È comunque recuperabile allo stato attuale.

La suddetta sovrintendenza quindi si rivolgerà alla proprietà per imporre l'esecuzione delle opere necessarie, invitando nel caso gli interessati a rivolgere istanza di contributo ministeriale.

Per quanto riguarda la basilica di S. Andrea, essa è interessata da svariati anni da opere di restauro finanziate da questo Ministero e dirette dalla sovrintendenza di Torino. Il restauro procede a lotti di modesta entità, comparato alla notevole mole del complesso. È stato comunque inserito con maggior evidenza nel programma del triennio in corso ed è stata inoltre interessata l'amministrazione comunale affinchè intervenga anche con fondi e mezzi propri per l'esecuzione di alcuni lavori di accessibile realizzazione tecnica.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

9 maggio 1981

SCARDACCIONE. — *Al Ministro del tesoro.* — **Per conoscere se risponde a verità che la Banca d'Italia non ha concesso l'autorizzazione all'apertura in Gaudiano di Lavello di una Cassa rurale.**

L'interrogante rileva, al contrario, la necessità dell'accoglimento della richiesta in questione, al fine di sollecitare e potenziare iniziative di promozione economica che, date anche le peculiari caratteristiche della zona, trovano soprattutto nella cooperazione di credito il sostegno per il loro graduale decollo.

(4 - 01254)

(30 luglio 1980)

RISPOSTA. — Al riguardo, sentita la Banca d'Italia quale organo di vigilanza sulle aziende di credito, si rende noto quanto segue.

Nel giugno 1980, la Banca d'Italia ha comunicato ai promotori della costituzione di una Cassa rurale ed artigiana in Gaudiano, frazione di Lavello (Potenza), che la loro istanza — pervenuta il 28 aprile 1980 alla filiale di Potenza — non era suscettibile di accoglimento in quanto contrastante con le deliberazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971 e del 4 giugno 1976, in base alle quali può essere consentita la costituzione di organismi della specie solo in piazze prive di insediamenti bancari; condizione questa che non si riscontrava nel caso in esame, essendo la piazza di Gaudiano divenuta bancabile per effetto della autorizzazione — concessa il 3 marzo 1980 — per il trasferimento in loco di un proprio sportello ad un'azienda di credito operante in altra località.

Successivamente, quest'ultima azienda ha avanzato formale istanza per ottenere che l'attivazione della dipendenza avvenisse non già nella citata frazione di Gaudiano, ma nel capoluogo comunale. La Banca d'Italia, con provvedimento del 9 ottobre 1980, ha ritenuto l'istanza suscettibile di accoglimento; ciò che ha determinato di fatto il ritorno alla non bancabilità della piazza di Gaudiano.

Ciò posto, si fa presente che i promotori della costituzione della Cassa rurale ed artigiana di Gaudiano di Lavello hanno riproposto l'istanza alla Banca d'Italia, la quale sta svolgendo gli adempimenti di competenza.

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

6 maggio 1981

TONUTTI, BEORCHIA, GIUST. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se — come risulta dal conto residui passivi al 31 dicembre 1978, dalla tabella n. 21 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e dalla tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare in via provvisoria il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 — la situazione relativa

agli stanziamenti previsti per il Ministero dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate del Friuli, è la seguente:

a) residui passivi al 31 dicembre 1978 per lire 13.586.000.000;

b) stanziamento per il 1980 di lire 19.996.000.000 (di cui 18.400.000.000 in conto capitale e 1.596.000.000 per spese correnti);

c) previsione di ulteriori stanziamenti, rispettivamente, di lire 29.664.000.000 per il 1981 e di 30.400.000.000 per il 1982;

d) previsione di residui passivi al 1° gennaio 1980 di lire 4.680.000.000.

Tenuto conto che la citata legge 8 agosto 1977, n. 546, prevede stanziamenti di lire 100 miliardi per lire 20 miliardi all'anno a partire dal 1977 e fino al 1981, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quali sono le ragioni di così gravi ritardi negli impegni e nelle erogazioni delle somme stanziate, ritardi che, fra l'altro, hanno fatto slittare al 1982 il programma di finanziamenti caricando sugli ultimi due anni somme maggiori di quelle previste dalla legge e facendo prevedere ulteriori slittamenti nella completa attuazione dei programmi di ricostruzione;

b) qual è l'esatta situazione degli impegni e delle erogazioni al 31 dicembre 1979, in relazione specialmente ai residui passivi al 31 dicembre 1978 ed alle operazioni effettuate nel 1979;

c) se sono state attuate le disposizioni dell'articolo 15 della citata legge n. 546 del 1977, riguardanti l'assunzione di personale straordinario;

d) se sono state attuate le disposizioni dell'articolo 17 — e in che misura — relative alle concessioni ad enti pubblici e privati.

Si chiede inoltre di sapere se non si ritiene necessario un preciso ed approfondito esame della situazione per proporre eventualmente una revisione delle modalità di intervento interessando direttamente, pur sempre sotto la vigilanza del Ministero, la Regione Friuli-Venezia Giulia, gli Enti locali, enti pubblici ed enti privati specializzati nell'opera di ricostruzione del patrimonio storico ed artistico distrutto o danneggiato dal terremoto, al fine di accelerare al massimo gli interventi, e ciò specialmente per non correre il rischio, presente come risulta dai dati sopra esposti, di vanificare gli stanziamenti della legge n. 546 del 1977.

(4 - 00732)

(23 gennaio 1980)

RISPOSTA. — Occorre anzitutto dire che questo Ministero, utilizzando i tre miliardi stanziati per i primi interventi, ha partecipato massicciamente nella prima fase ad un'attività che si può definire di arginamento, di cautela, di puntellamento, una attività cioè che consentisse di arrestare o limitare gli effetti della distruzione, di recuperare ed immagazzinare le opere d'arte mobili.

Questa opera, che col passare dei mesi si era estesa anche ad interventi di recupero e restauro monumentale vero e proprio, avrebbe avuto buon esito se non fosse stata bruscamente frenata dal terremoto del settembre che, in qualche modo ed in buona parte, ha annullato oltre quattro mesi di attività, ha peggiorato situazioni già critiche, ha distrutto ricostruzioni e restauri già iniziati, ha cancellato le pur già piccole tracce di monumenti superstiti del terremoto di maggio. Sicchè, dopo settembre si è reso necessario impostare un'attività pianificata con carattere di completezza e di definitività evitando spinte alle ricostruzioni incontrollate.

A tal proposito occorre notare che al di là della « carta del restauro 1972 », che costituisce l'unico strumento normativo valido a cui gli operatori debbano fare riferimento per la conduzione di attività di restauro per qualsiasi bene culturale, non esistono, a livello tecnico-scientifico, schemi particolari per il recupero e la restituzione alla loro funzione sociale dei beni culturali danneggiati in maniera irreversibile a seguito di calamità catastrofiche.

Il Ministero ha, di conseguenza, interpellato il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per un orientamento metodologico. I documenti forniti dal Consiglio nazionale e dai Comitati di settore costituiscono il punto di riferimento più probante per il Ministero e per i suoi uffici

del Friuli al fine delle indicazioni metodologiche e operative di restauro e di risanamento.

Ma se le indicazioni del Consiglio nazionale costituiscono, per così dire, la normativa di base, il Ministero non ha mancato di sollecitare, promuovere, organizzare, agevolare, ascoltare proposte ed idee che possono venire da altri organismi tecnico-culturali o da singoli studiosi, quali l'UNESCO, l'ICOMOS, istituzioni austriache, università italiane.

Tali indicazioni non riguardano solo il patrimonio culturale delle zone colpite, ma la complessa problematica della vita sociale cui esso è ricollegato.

Quando infatti una città, come ad esempio Venzone, deve essere abbandonata del tutto dai suoi abitanti, non ha senso dire che il 30-40 per cento delle strutture murarie ha resistito al terremoto.

È vero, invece, che il 100 per cento degli edifici preesistenti non ha, al momento, più alcuna funzione sociale e che quindi occorre cercare una linea di orientamento che consenta di restituire tali funzioni.

Durante la fase preliminare di preparazione della legge 546 erano chiaramente emerse due esigenze da soddisfare nel settore delle belle arti: la prima era quella di adeguare alla nuova eccezionale situazione la ordinaria struttura operativa della sovrintendenza di Trieste, già assolutamente insufficiente anche per la normale attività; l'altra quella di consentire apporti esterni capaci di affiancare l'Amministrazione anche attraverso il comitato paritetico, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 805, presieduto dall'assessore per i beni culturali del Friuli.

La legge 8 agosto 1977, n. 456, « Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 », ha autorizzato la spesa di lire 100.000 milioni da iscriversi negli anni dal 1977 al 1981, compresi in ragione di lire 20.000 milioni annui.

Occorre anzitutto dire che gli stanziamenti effettivamente assegnati sui relativi capitoli di bilancio sono di gran lunga inferiori alla somma autorizzata per legge. Ciò è dovuto al disposto dell'articolo 33 della legge, secondo il quale si sarebbe dovuto provvedere al relativo onere con il ricavo conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Tesoro era autorizzato ad effettuare.

Per cui si può presentare il seguente schema riassuntivo:

— 1977	Nessuno stanziamento	
— 1978	Cap. 2057 (beni statali)	L. 500.000.000
— »	» 2128 (beni non statali)	L. 12.850.000.000
— 1979	Cap. 8008 (beni statali)	L. 500.000.000
— »	» 8101 (beni non statali)	L. 2.900.000.000
— 1980	Cap. 8008 (beni statali)	L. 500.000.000
— »	(+ storno da non statali)	L. 2.606.000.000
	Cap. 8101 (beni non statali) (comprensivi dei resti 1979)	L. 7.206.543.885

Tutto ciò tenendo presente che, secondo l'articolo 14 della stessa legge, non si è potuta utilizzare appieno la sospensione dei controlli preventivi di norma.

Per cui oggi, quando la struttura ordinaria sembra rispondere pienamente alle esigenze della legge, si deve fare i conti con le strettoie garantite dai Comitati di settore del Ministero, il cui parere è obbligatorio per gli interventi superiori agli 80 milioni.

In totale gli impegni li spesa a tutto il 1980 ammontano a lire 29.087.554.070.

La situazione operativa della sovrintendenza è la seguente:

— Cantieri edili aperti: . . . . N. 105
— Cantieri edili ultimati: . . . N. 54
— Imprese impegnate nei restauri: N. 18
— Direttori dei lavori: . . . . N. 11
— Opere d'arte in restauro: . . . N. 19
— Opere d'arte restaurate: . . . N. 19

Convenzioni stipulate con i professionisti n. 58, di cui 14 esaminate dalla sovrintendenza, 2 revocate, 7 approvate dal Ministero.

È in corso una convenzione con il comune di Venzone per la progettazione del centro storico. È in corso anche una convenzione per l'esecuzione dei lavori al Palazzat di Cavasso Nuovo stipulata con il comune.

Inoltre:

— In programma contributi al comune di Venzone per il restauro del centro storico (massimo previsto lire 20 miilardi);

— In programma contributi al comune di Gemona per il restauro alle case di via Bini (massimo previsto lire 5 miliardi);

— Una convenzione con l'ICOMOS per lo studio critico centro storico Venzone.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1981 la sovrintendenza ha presentato il seguente programma di massima:

Monumenti provincia di Udine	L. 21.255.000.000
Monumenti provincia di Pordenone	L. 3.490.000.000
Beni demaniali	L. 2.300.000.000
Gallerie Udine e Pordenone	L. 400.000.000
Spese varie funzionamento	L. 300.000.000
Compensi professionistici e convenzioni	L. 900.000.000
Revisione prezzi ed altri imprevisti	L. 995.000.000
TOTALE	L. 29.640.000.000

Tale programma è stato inviato per il necessario parere obbligatorio al Comitato di settore.

Situazione relativa agli Archivi di Stato:

È stato anzitutto necessario completare quella fase di primo recupero, immediatamente successivo al terremoto, che fu eseguito soprattutto a cura degli organi locali con fondi messi a disposizione del Ministero, dalla regione o raccolti grazie ad aiuti internazionali. Si è poi stati costretti a concedere alla locale sovrintendenza e agli Archivi di Stato della regione il tempo indispensabile per organizzare il materiale, prendere precisa cognizione delle necessità e pervenire — a norma di legge — ad una programmazione degli interventi. La fase della programmazione si è dimostrata estremamente laboriosa.

Il Ministero a più riprese ha provveduto nel corso del 1978 e del 1979 ad inviare gruppi di impiegati in missione nel Friuli.

All'inizio del 1979 si è riusciti comunque a compilare un programma, distintamente per i due capitoli di spesa a suo tempo istituiti, il 3048 destinato al recupero del materiale archivistico a vario titolo conservato presso gli Archivi di Stato ed il 3103 destinato soprattutto ai contributi a favore degli enti locali per il patrimonio archivistico non statale.

Capitolo 3048.

Per quanto concerne il capitolo 3048, nel 1979 si è avuta a disposizione la somma di lire 600.000.000.

Il programma è stato finalizzato, oltre che all'immediato restauro delle carte più danneggiate, depositate presso gli Archivi di Stato della regione, anche alla predisposizione di attrezzature — presso gli stessi istituti — atte a garantire per il futuro la continuità e l'economicità del materiale documentario interessato.

Situazione degli impegni e delle erogazioni al 31 dicembre 1979 per il capitolo 3048.

— Residui passivi al 31 dicembre 1978	L. 300.000.000
— Competenza 1979	L. 300.000.000
— Ammontare disponibilità esercizio finanziario 1979	L. 600.000.000
— Impegni 1979	L. 410.412.775
— Pagamenti 1979	L. 93.088.315
	L. 503.501.090

Nel 1980 l'Amministrazione ha utilizzato quasi integralmente i fondi a disposizione — che ammontavano complessivamente a lire 396.498.910 — come meglio specificato di seguito.

Si è data la preminenza agli interventi di restauro del materiale archivistico maggiormente danneggiato non trascurando, peraltro, l'acquisizione di attrezzature atte a garantire la conservazione ottimale dei documenti già ripristinati (contenitori speciali, scaffalature, eccetera).

Situazione degli impegni e delle erogazioni al 31 dicembre 1980.

— competenza 1980	L.	300.000.000
— residui 1978	L.	81.209.150
— residui 1979	L.	15.289.760
— ammontare disponibilità esercizio finanziario 1978	L.	396.498.910
— impegni 1980	L.	268.085.900
— pagamenti 1980	L.	126.662.200
— totale spesa 1980	L.	394.748.100
— disponibilità esercizio finanziario 1980	L.	396.498.910
— spesa 1980	L.	394.748.100
— disponibilità al 31 dicembre 1980	L.	1.750.810

Per la somma di lire 1.750.810 disponibile al 31 dicembre 1980 è stata chiesta la conservazione; la stessa andrà ad incrementare lo stanziamento previsto in bilancio per l'anno 1981.

È tuttora in corso di approntamento il progetto edilizio per l'istituzione del laboratorio di restauro presso l'Archivio di Trieste il quale dovrebbe — secondo l'auspicio dell'Amministrazione — provvedere alle esigenze di tutta la regione.

Capitolo 3103.

Il piano di interventi relativo allo stanziamento previsto al capitolo 3103 per gli archivi dei comuni terremotati si è mosso sulle seguenti linee:

1) riordinamento degli archivi comunali che non necessitavano preventivamente di operazioni di disinfezione e disinfestazione;

2) erogazione di contributi in favore dei comuni che fossero in condizione di ricollocare e porre in consultazione il materiale archivistico di interesse storico.

L'attuazione degli interventi predetti, che nel 1979 ha interessato 28 archivi comunali, è avvenuta con l'esecuzione di contratti di prestazione d'opera con collaboratori esterni, stipulati dal sovrintendente archivistico in seguito a specifica autorizzazione dell'ufficio centrale per i beni archivistici.

Il piano di interventi per l'anno 1980, relativo alle spese e contributi per il ripristino del materiale archivistico danneggiato dal sisma del maggio e settembre 1978, ha riguardato diciotto archivi su cui hanno lavorato per il condizionamento, riordinamento e inventariazione ben 30 operatori culturali (archivisti, diplomati presso le scuole annesse agli Archivi di Stato). Per quattro archivi dei predetti è stato terminato il riordinamento ed è stato redatto lo inventario, due *in loco* e due presso l'Archivio di Stato di Gorizia.

Per i restanti archivi l'opera, che proseguirà nel 1981, non si presenta facile sia per lo stato di estremo disordine delle carte, sia per la difficoltà di reperire ulteriore personale qualificato che sia disposto a raggiungere località disagiate e distanti dai capoluoghi.

Nell'ambito delle provvidenze per i comuni sinistrati sono stati acquistati dalla sovrintendenza archivistica di Trieste scaffali per la sistemazione degli archivi, nonchè contenitori di cartone, cartelle e quanto altro potesse occorrere per il condizionamento delle carte.

La somma in complesso impiegata nel corso dell'anno è di lire 125 milioni ripartita come segue:

1) Trasporto (facchinaggio compreso) degli archivi terremotati ai centri di riordinamento	L.	1.374.000
2) Materiale per il ripristino degli archivi terremotati (supporti, cartolari, cartelle, camiciole, carta, schede, etichette ed altro materiale da lavoro):	L.	9.066.495
3) Scaffalatura per archivi comunali terremotati e per i centri di raccolta e riordinamento:	L.	30.328.325
4) Riordinamento degli archivi terremotati tramite convenzioni con archivisti professionisti:	L.	83.421.200
5) Missioni di controllo e ricognizione degli archivi terremotati nei centri di riordinamento:	L.	809.980
TOTALE	L.	125.000.000

Situazione relativa alle biblioteche di Stato.

Lo stanziamento assegnato all'Ufficio centrale per i beni librarri e gli istituti culturali è di lire 4.000.000.000 ripartito in cinque anni per il restauro e il ripristino del patrimonio bibliografico danneggiato dal terremoto, di cui lire 2.500.000.000, a partire dall'anno 1978, per le biblioteche non statali e di lire 1.500.000.000 per le biblioteche statali.

La predetta somma viene gestita dal direttore della biblioteca Isontina di Gorizia, cui è demandato tale compito dalla legge 546, con l'ausilio tecnico del comitato paritetico regionale integrato per l'occasione dal direttore dell'istituto centrale per la patologia del libro e da un ispettore centrale.

Quanto ai programmi previsti dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, si fa presente che gli stessi non rientrano nella competenza di questo Ministero.

Per ciò che concerne la dotazione di personale della sovrintendenza di Trieste la situazione al 9 marzo 1981, così come indicato dalla medesima è la seguente:

Qualifica	Dotazione organico (D.M. e Legge 546/77)	Unità in servizio
Dirigenti	2	1
Direttivi		
Dir. Amministrativo	1	1
Architetti	14	10
Archeologi	1	1
Storici dell'Arte	6	4
Concetto		
Geometri	12	11
Disegnatori	7	5
Ragionieri	4	4
Segretari e documentalisti	11	7
Restauratori	12	9
R.S.E.	—	1
Esecutivi		
Assistenti	15	6
Coadiutori	30	16
Operatori tecnici	9	7
R.S.E.	—	8
Ausiliari		
Custodi	70	53
Commessi	10	5
Operai	15	3

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
BIASINI

18 maggio 1981